



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI  
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice delegato dott. Giuseppe Marseglia

Vista la domanda depositata in data da GERNONE LORENZO con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 17.11.2022;

Letta la relazione particolareggiata depositata dai Gestori dell'OCC, ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII;

Dato atto che nel termine assegnato è pervenuta un'unica osservazione da parte del creditore Compass Banca S.p.a., la quale si è opposta all'omologazione, invocando in via subordinata il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c. per il suo credito (riveniente da un finanziamento ottenuto dal ricorrente da Idea Finanziaria S.p.a., credito poi ceduto alla Futura S.p.a. poi incorporata nel predetto Istituto) con conseguente pagamento integrale secondo il piano di ammortamento per i 3 anni successivi all'omologazione stessa e successivamente il pagamento di una rata ridotta in base alla falcidia prevista nel piano, di cui ha comunque dedotto la eccessività.

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Nel caso in esame, in assenza di contestazioni sulla convenienza, è pervenuta al Gestore la sola osservazione del creditore Compass Banca S.p.a., la quale si è opposta all'omologazione, invocando in via subordinata il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c. per il suo credito (riveniente da un finanziamento ottenuto dal ricorrente da Idea Finanziaria S.p.a., credito poi ceduto alla Futura S.p.a. poi incorporata nel predetto Istituto) con conseguente pagamento integrale secondo il piano di ammortamento per i 3 anni successivi all'omologazione stessa e successivamente il pagamento di una rata ridotta in base alla falcidia prevista nel piano, di cui ha comunque dedotto la eccessività.

Sul punto, come correttamente evidenziato dal Gestore della crisi, sebbene il riferimento alla diligenza della Futuro S.p.a. nell'accertamento del merito creditizio sia in realtà il frutto di un refuso (in quanto detto rapporto fu stipulato nel 2007 allorchè il Gernone era titolare di uno stabile reddito da lavoro), per un verso è ipotizzabile la cessione di un credito futuro quale è appunto il quinto dello stipendio, ma per altro verso



il trasferimento del credito, essendo credito futuro, si verifica solo nel momento in cui il credito viene in esistenza, ed in precedenza di ciò il contratto ha solo efficacia obbligatoria e non reale (si veda Cass. Civ. n. 551/2012), e ad ogni modo la garanzia di riscossione del credito futuro non può costituire alcun privilegio stante la natura rigida di quelli previsti dalla legge e la non estensibilità analogica dell'art. 2751-bis c.c.,.

Inoltre, già nel vigore della precedente disciplina l'art. 8, comma 1-bis Legge n. 3/2012 (ora riprodotto nell'art. 67 CCII) aveva espressamente dichiarato ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, né del resto potrebbe offrirsi il pagamento integrale unicamente del predetto credito chirografario, in violazione della *par condicio creditorum*.

Non vi è una contestazione specifica della convenienza, ma è in ogni caso agevole prevedere l'assenza presumibile di capienza per i chirografari, stante la presenza nella massa passiva di crediti ipotecari e privilegiati, aventi carattere prioritario, alla luce della modesta entità dei beni aggredibili, come efficacemente descritto nella relazione dell'OCC.

Ciò premesso, ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e ss. CCII e non sussiste la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, non avendo il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato nella relazione del Gestore dell'OCC).

Il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo il versamento della somma di € 16.536,54, mediante il pagamento di n 72 rate di € 229,37 ciascuna, da detrarre dal reddito mensile del ricorrente, a partire dal mese successivo dall'omologazione della proposta, ed è garantito anche dall'ulteriore somma di € 297,00 mensili percepiti dalla moglie convivente Grandolfo Isabella (tenuta solo al pagamento della somma di € 70,00 mensili fino al 2030 in favore di Kruk Italia S.r.l. per il rimborso di un finanziamento) a titolo di assegno di invalidità.

Il piano dei pagamenti prevede:

- la soddisfazione dei crediti privilegiati 50,00% del loro ammontare;
- la soddisfazione dei crediti chirografari al 20,00% del loro ammontare;
- la soddisfazione dei crediti prededucibili dell'OCC, per il 100,00% del loro ammontare.

I pagamenti dovranno avvenire con cadenza mensile secondo lo schema riportato nella relazione definitiva.

Le rate saranno versate dalla ricorrente su un conto corrente intestato alla procedura di sovraindebitamento da aprirsi su autorizzazione del Tribunale adito, sul quale far confluire le somme destinate alla soddisfazione dei crediti concorsuali.

Il compenso destinato all'OCC sarà versato sul conto corrente della procedura e verrà liquidato e versato al termine della procedura, giusta previsione dell'art. 71 CCII.

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da GERNONE LORENZO e disporre la chiusura della procedura con avvio della fase esecutiva affidata all'OCC.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da GERNONE LORENZO

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito



web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC e trascritta ove ne ricorrano le condizioni;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già eventualmente accantonate;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Bari in data 11 aprile 2023

Il Giudice  
dott. Giuseppe Marseglia

